

CONSERVATORIO DI MUSICA “Lorenzo Perosi” CAMPOBASSO

Regolamento per le elezioni dei docenti componenti il Consiglio accademico

Articolo 1

Indizione delle elezioni

Le elezioni si tengono all’inizio del triennio accademico di competenza e sono indette dal Direttore in carica con apposito decreto che specifica anche il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali. Le elezioni si svolgono in urna durante un periodo di quattro giorni lavorativi. In caso di cessazione anticipata del mandato per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, si provvede al rinnovo entro 90 giorni. In tal caso subentra il primo dei non eletti.

Articolo 2

Elettorato attivo

Hanno diritto di voto tutti i docenti di I e II fascia con contratto a tempo indeterminato nonché tutti i docenti di I e II fascia con contratto a tempo determinato su posto vacante, in servizio presso il Conservatorio.

L’elenco di tutti gli aventi diritto di voto viene redatto e affisso all’Albo a cura della Commissione elettorale entro sette giorni dalla data di indizione delle elezioni e rimane affisso all’Albo fino al giorno della chiusura delle votazioni.

Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell’elenco suddetto, segnalate alla Commissione, potranno essere sanate fino a tre giorni prima dell’inizio del turno elettorale.

Articolo 3

Elettorato passivo

Ai sensi dell’art. 22 dello Statuto del Conservatorio di Campobasso sono componenti del Consiglio Accademico: otto docenti eletti dal corpo docente tra quelli in servizio nell’Istituto con almeno tre anni di anzianità nel ruolo di appartenenza ed a cui non siano state comminate sanzioni disciplinari.

Articolo 4

Presentazione delle candidature

Le candidature dovranno pervenire al protocollo almeno 15 giorni prima della data fissata per le votazioni.

L’elenco provvisorio dei candidati ammessi sarà pubblicato all’Albo del Conservatorio almeno dodici giorni prima delle votazioni e quello definitivo almeno sei giorni prima delle votazioni e resterà affisso per la consultazione sino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali.

La valutazione del possesso dei requisiti di eleggibilità sarà effettuata dalla Commissione Elettorale.

Articolo 5

Commissione elettorale

Alle operazioni elettorali, comprese quelle di valutazione del possesso dei requisiti di eleggibilità, sovrintende la Commissione elettorale, eletta dal Collegio dei professori.

La Commissione è costituita da tre componenti effettivi e tre supplenti, scelti tra i docenti a tempo indeterminato in servizio presso l'Istituzione che non presentino la propria candidatura.

La Commissione elettorale elegge al suo interno il Presidente e sceglie tra i suoi componenti un segretario verbalizzante.

La Commissione ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni e di provvedere ai seguenti adempimenti:

- 1) redige l'elenco degli aventi diritto al voto e lo pubblica mediante affissione all'Albo dell'Istituzione;
- 2) verifica e dispone l'ammissibilità delle candidature presentate;
- 3) esamina e decide sui ricorsi sulle candidature;
- 4) predispone il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni
- 5) assicura il funzionamento del Seggio elettorale, curando che il Presidente sia un componente della Commissione elettorale;
- 6) ritira il materiale elettorale al termine delle operazioni di voto

Le decisioni della Commissione elettorale sono assunte a maggioranza semplice.

Articolo 6

Seggio elettorale

1) Il Seggio elettorale è composto da tre docenti eletti dal Collegio dei professori e tre membri supplenti. Il Presidente del Seggio viene nominato dalla Commissione elettorale tra uno dei suoi componenti.

2) Non può far parte del Seggio elettorale chi si presenta come candidato.

Il Seggio designa al suo interno un segretario verbalizzante.

Il Seggio elettorale:

- 1) distribuisce il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- 2) garantisce la libertà e segretezza nell'espressione del voto;
- 3) organizza e gestisce le operazioni di scrutinio;
- 4) redige i verbali di voto;
- 5) decide immediatamente su eventuali contestazioni sorte durante le operazioni di voto e sulla validità dei voti espressi.

Le decisioni del Seggio elettorale sono assunte a maggioranza semplice.

Articolo 7

Modalità di voto

1) Il voto è personale, libero e segreto. Ciascun elettore può esprimere al massimo **tre preferenze**. Al medesimo viene consegnata, previo accertamento della identità personale,

una scheda elettorale predisposta dal Seggio, precedentemente vidimata da un componente del seggio elettorale e contenente i nominativi dei candidati ammessi disposti in ordine alfabetico.

La scheda, ripiegata, viene inserita nell'apposita urna da un componente del seggio o dallo stesso elettore.

2) La scheda è nulla se è diversa da quella predisposta dal seggio, se è mancante della vidimazione, o se è deteriorata.

3) La scheda è bianca qualora non vi risulti apposto alcun segno da parte dell'elettore.

4) La partecipazione al voto è attestata dalla firma dell'elettore stesso.

5) Le schede bianche, le schede nulle ed i voti nulli non sono voti validamente espressi.

6) Il voto è nullo se la scheda presenta segni di identificazione o qualsiasi altro segno diverso dall'indicazione delle candidature, se sono indicati più di tre nominativi ed in tutti i casi in cui non è ragionevolmente e univocabilmente desumibile la volontà dell'elettore.

7) Il seggio elettorale decide immediatamente su eventuali contestazioni sorte durante le operazioni di voto sentiti gli elettori che hanno interesse e, se presenti, i candidati.

8) Tutte le operazioni elettorali sono verbalizzate ed il verbale è sottoscritto dai componenti il Seggio.

Articolo 8

Metodo d'elezione

1) Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

2) Risulteranno eletti i primi otto candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze

3) A parità di voti precede il candidato con maggiore anzianità di servizio e, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.

Articolo 9

Modalità di scrutinio

1) Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo la chiusura definitiva del seggio.

2) Il Seggio elettorale procede alla redazione del verbale delle operazioni, nel quale deve essere dato atto anche delle eventuali contestazioni presentate durante le operazioni di voto e di scrutinio nonché delle conseguenti decisioni adottate;

3) Il verbale delle operazioni viene trasmesso al Direttore unitamente al materiale della votazione;

4) Le schede validamente votate, le schede bianche, le schede dichiarate nulle, le schede eventualmente non assegnate vengono inserite in plichi distinti, sigillati e firmati da tutti i componenti del Seggio.

Articolo 10

Ricorsi

Trascorsi 5 giorni dall'affissione dei risultati degli scrutini, in mancanza di eventuali ricorsi alla Commissione elettorale da parte dei soggetti interessati, la procedura elettorale si intende confermata.

Articolo 11

Pubblicità

Il bando ed il regolamento elettorale vengono pubblicati all'Albo del Conservatorio di Musica di Campobasso ed inseriti sul sito Web

Articolo 12

Nomina del Consiglio Accademico

Il Consiglio Accademico viene nominato con decreto del Direttore